



La Corte dichiara irricevibili due domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti le misure polacche del 2017 che istituiscono un regime di procedimento disciplinare nei confronti dei giudici

Il fatto che un giudice nazionale abbia posto una questione pregiudiziale, pur rivelatasi irricevibile, non può tuttavia condurre a procedimenti disciplinari nei suoi confronti

Nella sentenza **Miasto Łowicz et Prokurator Generalny** (cause riunite C-558/18 e C-563/18), pronunciata il 26 marzo 2020, la Corte, riunita in formazione di Grande Sezione, ha dichiarato irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal tribunale regionale di Łódź (Polonia) e dal tribunale regionale di Varsavia (Polonia). Mediante tali due domande, **i giudici del rinvio hanno posto alla Corte, in sostanza, la questione della conformità della nuova normativa polacca riguardante il regime disciplinare dei giudici con il diritto dei singoli a una tutela giurisdizionale effettiva**, sancito all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La prima causa (C-558/18) si colloca nell'ambito di una controversia tra la città di Łowicz (Polonia), in Polonia, e l'Erario, avente ad oggetto una domanda volta al versamento di dotazioni di denaro pubblico. Il giudice del rinvio ha precisato che è molto probabile che la decisione che dovrà rendere nel caso di specie sarà sfavorevole all'Erario. La seconda causa (C-563/18) riguarda per parte sua un procedimento penale avviato nei confronti di tre persone per taluni reati commessi tra il 2002 e il 2003, in cui il giudice del rinvio deve prevedere di riconoscere loro un'attenuazione straordinaria della pena poiché hanno collaborato con le autorità penali riconoscendo i fatti addebitati. Le due domande di pronuncia pregiudiziale esprimono il timore di procedimenti disciplinari che in seguito a tali sentenze potrebbero essere avviati nei confronti del giudice monocratico investito di ciascuna causa. I giudici del rinvio menzionano le recenti riforme legislative intervenute in Polonia, le quali indurrebbero a rimettere in discussione l'obiettività e l'imparzialità dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e pregiudicherebbero l'indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi. Nel porre in particolare evidenza il notevole potere di influenza di cui si troverebbe ormai investito il Ministro della Giustizia nei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari, i giudici del rinvio insistono sull'assenza di garanzie adeguate a corredo di tale potere. **Secondo i giudici del rinvio, procedimenti disciplinari così concepiti conferirebbero ai poteri legislativo ed esecutivo un mezzo per allontanare i giudici le cui decisioni siano loro sgradite, in tal modo influenzando le decisioni giurisdizionali che essi sono chiamati ad emettere.**

Dopo aver confermato la sua competenza ad interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Corte si è pronunciata sulla ricevibilità di tali due domande di pronuncia pregiudiziale. A tal riguardo, essa ha innanzitutto ricordato che, a termini dell'articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza». Essa ha altresì precisato che, in forza di detta disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, il procedimento pregiudiziale presuppone segnatamente la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un'effettiva controversia, nell'ambito della quale essi siano chiamati a tenere conto della sentenza pregiudiziale. Mettendo in evidenza la peculiarità della sua missione nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali, precisamente il fatto di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente, la Corte ha poi affermato che deve esistere un collegamento tra la suddetta controversia e le

disposizioni del diritto dell'Unione di cui è chiesta l'interpretazione. Tale collegamento deve essere tale per cui detta interpretazione risponda ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev'essere adottata dal giudice del rinvio.

Nel caso di specie, **la Corte ha constatato**, in primo luogo, **che le controversie nei procedimenti principali non presentano alcun collegamento con il diritto dell'Unione**, ed in particolare con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, su cui vertono le questioni pregiudiziali. Essa ha pertanto affermato che i giudici del rinvio non sono chiamati ad applicare detto diritto al fine di trarne la soluzione nel merito per le suddette controversie. In secondo luogo, la Corte, pur ricordando di avere dichiarato ricevibili questioni aventi ad oggetto l'interpretazione di disposizioni procedurali del diritto dell'Unione che il giudice del rinvio interessato era tenuto ad applicare al fine di emettere la sua sentenza ¹, ha rilevato che non è questa la portata delle questioni sollevate nell'ambito delle due cause in esame. In terzo luogo, la Corte ha affermato che una risposta a tali questioni non sembra neppure avere carattere tale da fornire ai giudici del rinvio un'interpretazione del diritto dell'Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter eventualmente statuire nel merito delle controversie principali ². Di conseguenza, **la Corte ha giudicato che dalle decisioni di rinvio non risultava che tra la disposizione del diritto dell'Unione oggetto delle questioni pregiudiziali e le controversie di cui al procedimento principale esistesse un collegamento idoneo a rendere necessaria l'interpretazione richiesta affinché i giudici del rinvio potessero**, in applicazione degli insegnamenti derivanti da una siffatta interpretazione, **pronunciare le rispettive sentenze. Essa ha pertanto considerato che le questioni sottoposte presentavano un carattere generale, cosicché le domande di pronuncia pregiudiziale dovevano essere dichiarate irricevibili.**

Infine, la Corte ha ricordato che non possono essere ammesse disposizioni nazionali che espongono i giudici nazionali al rischio di procedimenti disciplinari per il fatto di aver adito la Corte mediante un rinvio pregiudiziale³. Infatti, una simile prospettiva di procedimenti disciplinari sarebbe atta a pregiudicare l'effettivo esercizio, da parte dei giudici nazionali interessati, della facoltà di porre questioni alla Corte e delle funzioni di giudice incaricato dell'applicazione del diritto dell'Unione ad essi conferite dai Trattati. A tal riguardo, la Corte ha precisato che il fatto di non essere esposti a siffatti procedimenti o sanzioni disciplinari per tale motivo costituisce, inoltre, una garanzia inerente alla loro indipendenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze [C-558/18](#) e [C-563/18](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

¹ Sentenza della Corte del 17 febbraio 2011, Weryński ([C-283/09](#)); v. anche [comunicato stampa n. 7/11](#).

² Sentenza della Corte del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (cause riunite [C-585/18](#), [C-624/18](#) e [C-625/18](#)); v. anche [comunicato stampa n. 145/19](#).

³ Ordinanza del presidente della Corte del 1° ottobre 2018, Miasto Łowicz e Prokuratura Okręgowa w Płocku (cause riunite [C-558/18](#) e [C-563/18](#)).